



COMUNE DI VILLASANTA

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 23/02/2016

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno **2016** addì **23** del mese di **Febbraio** alle ore **21.00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **ORNAGO Luca**, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presente	N.	Cognome e nome	Presente
1	ORNAGO Luca	SI	12	LABUZ Sergio	SI
2	FAGNANI Adele	SI	13	MERLO Emilio	SI
3	PASTA Grazia Maria	SI	14	CASIRAGHI Massimo Maria	SI
4	SORMANI Carlo Alberto	SI	15	CONFALONIERI Riccardo	NO
5	VARISCO Laura	SI	16	UBIALI Antonio	SI
6	GARATTI Gabriella	SI	17	NOTARO Basilio Amando	NO
7	LINDNER Stefano	SI	18		
8	CELOTTO Enrico	SI	19		
9	LUI Giorgia	NO	20		
10	NATALIZI BALDI Carlo	SI	21		
11	BASSANI Donatella	SI			
PRESENTI : 14			ASSENTI: 3		

E' presente l'Assessore Esterno VALTOLINA Vittorio.

Partecipa il Segretario Generale **Dr.ssa Fernanda De Simoni**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Servizio Tributi

OGGETTO:MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 295 del 22/07/2014 di approvazione del “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;

Visto l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, ove viene stabilito che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Rilevato che la L. 28 dicembre 2015 n. 208 all’art. 1, commi 10, 14, 21,22,23,53 e 54 introduce importanti novità normative in tema di IMU e TASI;

Ravvisata la necessità del Comune di adeguare il proprio regolamento IUC recependo le suddette novità e apportando pertanto le seguenti modificazioni e integrazioni :

- all’art. 5: viene aggiunto al punto 1 il riferimento all’art. 1, c. 10,21,22,23 e 53 della L. 208 del 28/12/2015;
- all’art. 6 : viene aggiunto al punto 2 dopo soci assegnatari la seguente frase: “ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”;
- all’art. 9: viene soppresso il seguente periodo :”Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75”;
- all’art. 11: viene aggiunto al punto 1 il seguente periodo : “a. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali a/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- all’art. 36: il primo punto viene sostituito dalla seguente frase: “Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e

dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9”;

- all'art. 38: il primo punto viene sostituito dalla seguente frase: “Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale come sopra definiti. Sono altresì soggetti i fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9”;
- l'art. 49 viene sostituito con il seguente: “1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2016. 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES ovvero TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES/TARSU di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IMU, TASI e TARI;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 28/10/2015, che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.

Visto il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dei tributi comunali devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15.02.2016;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore Unico Contabile, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267;

Visto che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto

Nominati i Consiglieri scrutatori nelle persone dei Sigg.:

- Sormani Carlo Alberto
- Labuz Sergio
- Merlo Emilio

che assistono il Presidente, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale, nell'accertamento della regolarità della votazione;

Con la seguente votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano

Presenti n. 14 Consiglieri (Assenti: Lui, Confalonieri, Notaro)

Favorevoli n. 12

Contrari n. =

Astenuti n. 2 (Merlo, Casiraghi)

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche agli art. 5, 6, 9, 11, 36, 38 e 49 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC", quali risultano dalla comparazione tra testo attuale e nuovo testo, che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- 1) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;
- 2) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;

Infine, con separata votazione in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 Consiglieri (Assenti: Lui, Confalonieri, Notaro)

Favorevoli n. 12

Contrari n. =

Astenuti n. 2 (Merlo, Casiraghi)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Pareri

COMUNE DI VILLASANTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016** / **7**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere:

Data 16/02/2016

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere:

Data 16/02/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ORNAGO Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Fernanda De Simoni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta

(X) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del comune il :

01/03/2016

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario
Dr.ssa Anna Giorgi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

() è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs 267
del 18 agosto 2000 n. 267.

Villasanta, li _____

Il Vice Segretario
Dr.ssa Anna Giorgi

ART. 5 – OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Villasanta dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi dal 707 al 729, della L. 27/12/2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 2014 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 6 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

ART. 5 – OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Villasanta dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228, dall'art. 1, commi dal 707 al 729, della L. 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 1, c. 10, 21, 22, 23 e 53 della L. 208 del 28/12/2015.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 2014 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 6 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. I casi di esenzione dei fabbricati dall'imposta sono stabiliti dalla legge.

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. I casi di esenzione dei fabbricati dall'imposta sono stabiliti dalla legge.

ART. 9 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/92.
4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 11 – BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

ART. 9 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/92.
4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 11 – BASE IMPONIBILE PER LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO, PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali a/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

- b. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

ART. 36 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 42 del presente regolamento.

ART. 38 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

ART. 49 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES (*oppure se l'Ente non ha adottato la tares nel 2013 della Tarsu o della Tia*), nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ART.36 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 42 del presente regolamento.

ART. 38 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale come sopra definiti. Sono altresì soggetti i fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

ART. 49 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2016.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES ovvero TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARES/TARSU di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.